

## **Leggi elettorali: il Rosatellum e i motivi che ne rendono necessaria la revisione**

di Giovanni Tarli Barbieri

### *1. Il Rosatellum-bis, ovvero l'ennesimo capitolo di un riformismo elettorale compulsivo*

In un lavoro di alcuni anni orsono, Enzo Cheli osservava che la legge elettorale, poiché rappresenta la regola fondamentale del sistema politico, «dovrebbe disporre di un grado di stabilità se non identico quantomeno tendenzialmente comparabile con quello proprio del dettato costituzionale e non variare continuamente secondo le contingenze del gioco politico»<sup>1</sup>.

Come è noto, l'Italia non è andata affatto in questa direzione: diversamente da tutte le altre democrazie consolidate, infatti, il nostro Paese a partire dal 1993 ha visto una continua alternanza di leggi elettorali<sup>2</sup>, nessuna delle quali ha retto a più di tre prove elettorali e una (l. 52/2015, c.d. *italicum*) non ha mai trovato applicazione.

Alla base dell'“ipercinetismo” in materia elettorale vi sono non solo ragioni politiche ma anche gli evidenti limiti tecnici delle leggi elettorali adottate dopo l'abbandono delle leggi Mattarella, due delle quali (l. 270/2005 e 52/2015) dichiarate incostituzionali con riferimento alle loro scelte più qualificanti (sent. 1/2014; 35/2017).

In particolare, la vigente legge elettorale politica (l. 165/2017, c.d. *Rosatellum-bis*) è stata adottata in ossequio al monito contenuto nell'ultima parte della sent. 35/2017 nel quale la Corte costituzionale, dopo la reiezione del *referendum* costituzionale del 2016, aveva auspicato l'adozione di nuovi sistemi che non ostacolassero «all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> E. CHELI, *Orientamenti in tema di riforma elettorale*, in *Astrid Rassegna* ([www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)) 2019, n. 6, p. 1.

<sup>2</sup> Per tutti, F. LANCHESTER, *Il corpo elettorale tra recessione del principio elettivo e ruolo delle Corti. Riflessioni sul caso italiano*, in [www.nomos-leattualitaneldiritto](http://www.nomos-leattualitaneldiritto), 2017, n. 1.

<sup>3</sup> *Considerato in diritto*, n. 15.2.

Pertanto, essa ha delineato sistemi elettorali anche tecnicamente assai simili per i due rami del Parlamento, diversamente dalle leggi elettorali adottate dopo il 1993.

Ciò detto, la l. 165/2017 si è proposta l'adozione di sistemi elettorali che, in prima approssimazione:

a) rimanendo nei confini di un metodo proporzionale, realizzassero in qualche modo le esigenze della stabilità dei Governi, abbandonando il premio di maggioranza, censurato dalla Corte costituzionale nelle sentt. 1/2014 e 35/2017;

b) fossero limitatamente selettivi, contenendo la frammentazione: in concreto, il legislatore ha riproposto, sia pure in forme nuove rispetto ai modelli fatti propri dalle leggi elettorali del 1993, del 2005 e del 2015, sistemi elettorali misti per entrambi i rami del Parlamento<sup>4</sup>;

c) dessero seguito alla giurisprudenza costituzionale, e, in particolare, alla sent. 1/2014, con riferimento all'incostituzionalità di sistemi elettorali fondati su liste bloccate lunghe.

Come si vedrà anche più oltre, gli obiettivi del legislatore sono stati perseguiti con soluzioni non sempre inattaccabili sul piano della coerenza, e, soprattutto, sul piano della legittimità costituzionale.

## 2. Le caratteristiche fondamentali del Rosatellum-bis

Due delle novità di fondo della riforma del 2017 sono il ripristino, da un lato, dei collegi uninominali, abbandonati a partire dall'entrata in vigore della l. 270/2005, e, dall'altro, della possibilità di apparentamento in coalizione, eliminato dall'*italicum*, ai fini del riparto dei seggi con metodo proporzionale<sup>5</sup>

In concreto, la l. 165/2017 prevede, per entrambi i rami del Parlamento, che circa il 37% dei seggi sia eletto in collegi uninominali con il metodo *plurality*.

Gli altri seggi, salvo quelli assegnati alla circoscrizione estero, sono assegnati in prima battuta a livello nazionale (con riferimento alla Camera) o a livello regionale (al Senato), successivamente "ribaltati" a livello circoscrizionale (con riferimento alla

---

<sup>4</sup> Afferma la necessità di sistemi elettorali misti con riferimento all'Italia, E. CHELI, *Rosatellum o nuova legge elettorale?*, in [www.rivistailmulino.it](http://www.rivistailmulino.it), 30 maggio 2022.

<sup>5</sup> Peraltro, nella l. 270/2005 l'apparentamento in coalizione era finalizzata al conseguimento del premio di maggioranza.

Camera) e, infine, in collegi plurinominali, determinati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, con il metodo proporzionale del quoziente naturale a liste e coalizioni di liste.

Come detto, i collegi uninominali eleggono solo una parte minoritaria dei seggi<sup>6</sup>. Non solo, ma a seguito della riduzione del numero dei parlamentari operata dalla l. cost. 1/2020, soprattutto al Senato, i collegi uninominali hanno una dimensione considerevole, non contribuendo quindi a realizzare quel legame diretto tra elettori e rappresentanti che costituisce uno dei vantaggi di tale metodo di assegnazione dei seggi<sup>7</sup>.

È da chiedersi quale sia l'impatto della quota maggioritaria ai fini della determinazione dell'esito delle consultazioni.

Sul punto, parte della dottrina ha ritenuto che il ripristino dei collegi uninominali costituisca una modalità di "personalizzazione" del voto alle liste più che l'espressione di una quota maggioritaria destinata ad incidere profondamente sul riparto dei seggi<sup>8</sup>.

Tuttavia, tale tesi deve essere quantomeno precisata poiché nella l. 165/2017, come si dirà, la parte proporzionale e quella maggioritaria sono compenstrate. Anche alla luce di tale considerazione, l'impatto della parte maggioritaria nel funzionamento del sistema elettorale nelle due elezioni in cui è stata sperimentata la l. 165/2017 è stato variabile, dipendendo da diversi fattori, istituzionali e non istituzionali (tra questi, l'articolazione dell'offerta elettorale, i rapporti di forza tra gli schieramenti in un contesto di grande volatilità elettorale, la distribuzione territoriale del voto)<sup>9</sup>: nelle elezioni del 2022 alla Camera la coalizione di centro-destra con il 43,8% dei voti ha ottenuto 114 seggi nella parte proporzionale (ovvero il 46,5% del totale) e ben 121 seggi nei collegi uninominali (ben l'82,9% del totale). Nelle elezioni del 2018 i risultati erano stati più equilibrati, e ciò per una serie di fattori diversi, tra i quali l'alto numero di voti ottenuti dal Movimento 5 Stelle, in particolare nel meridione, e il risultato quasi

---

<sup>6</sup> A seguito della riduzione della riduzione del numero dei parlamentari di cui alla l. cost. 1/2021 si tratta di 147 deputati e 74 senatori.

<sup>7</sup> Sul punto, è sufficiente un richiamo a G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 70.

<sup>8</sup> C. FUSARO, *Appunto per l'audizione* (testo presentato in occasione dell'audizione presso la 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, 19 ottobre 2017), in [www.senato.it](http://www.senato.it), p. 11; F. SGRÒ, *Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità del nuovo sistema elettorale italiano*, in [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), 2017, n. 3, p. 4.

<sup>9</sup> Così, in particolare, A. CHIARAMONTE, R. D'ALIMONTE, A. PAPARO, *Maggioritario di risulta. Gli effetti del nuovo sistema elettorale alla sua seconda prova*, in A. CHIARAMONTE, L. DE SIO (a cura di), *Un polo solo. Le elezioni politiche del 2022*, Bologna, Il Mulino, 2024, pp. 253 ss.

equivalente, in termini di voti, tra tale formazione politica e la coalizione di centro-destra.

Come accennato, le due arene, quella maggioritaria e quella proporzionale, sono strettamente compenstrate, fino al punto di imporre ai candidati nei collegi uninominali di collegarsi a una lista o a una coalizione presentatesi nella parte proporzionale<sup>10</sup> e, soprattutto, di non consentire agli elettori di esprimere un voto disgiunto.

Impossibilità di voto disgiunto e disciplina del voto ai soli candidati uninominali collegati a una coalizione costituiscono due evidenti criticità, non a caso oggetto di un ricorso promosso dinanzi alla Corte Edu<sup>11</sup>.

La scelta della l. 165/2017 per una modalità di voto unico, nonostante che i parlamentari siano eletti con sistemi diversi, è stata criticata innanzitutto alla stregua dei principi di libertà e personalità del voto: infatti, se l'elettore vota solo per una lista nel collegio plurinominali, vota anche per il candidato ad essa collegato nel collegio uninominale, anche se questo è di un partito diverso o comunque gli è sgradito. Inoltre, parte della dottrina ha visto in questa scelta anche una violazione dell'eguaglianza del voto, poiché «consente al singolo voto degli elettori del candidato vincente nel collegio uninominale, che dunque hanno già espresso il massimo della propria capacità rappresentativa, di essere contato nuovamente nel canale proporzionale, finendo così per avere un peso maggiore rispetto a quello degli elettori dei candidati perdenti nell'uninominali»<sup>12</sup>.

Il voto al solo candidato nel collegio uninominale, in caso di collegamento a una coalizione, si trasferisce *ex lege* “pro quota” a ciascuna delle liste, cosicché il trasferimento del voto di un elettore finisce per dipendere dalle scelte fatte dagli altri

---

<sup>10</sup> La mancata possibilità di candidature indipendenti nei collegi uninominali è stata criticata dall'Odihr nel rapporto riferito alle elezioni del 2018: Osce, Odihr, Repubblica italiana, Elezioni parlamentari 4 marzo 2018, *Rapporto finale della missione di valutazione elettorale dell'ODIHR* (Varsavia, 6 giugno 2018), rinvenibile in *odih.org*, p. 10 (lo stesso rilievo è stato ribadito anche nel rapporto riferito alle elezioni del 2022).

<sup>11</sup> Il testo del ricorso (n. 6235/23) è rinvenibile in *hudoc.echr.coe.int*. Anche la Corte di cassazione potrebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale: *Cassazione, nuova valutazione sul Rosatellum: «Questione di legittimità complessa»*, in *Il Dubbio*, 15 dicembre 2025.

<sup>12</sup> D. CASANOVA, M. PODETTA, L. SPADACINI, *Rosatellum-bis e dubbi di legittimità costituzionale: le disposizioni da impugnare e i parametri di costituzionalità*, in *Questione giustizia*, 2024, p. 2.

(ipoteticamente anche una minoranza di elettori, qualora una gran parte di essi voti solo per i candidati nei collegi uninominali)<sup>13</sup>.

Ciò detto, la l. 165/2017 nella parte proporzionale prevede soglie di sbarramento per le coalizioni (10%) e per le liste (3%, anche nel caso in cui le stesse facciano parte di coalizioni sotto-soglia). Tuttavia, come è noto, i voti delle liste che non superano le soglie di sbarramento sono comunque utili: *a*) a prescindere dal raggiungimento di una soglia, per la vittoria nei collegi uninominali dei candidati collegati a tali liste<sup>14</sup>; *b*) al raggiungimento dell'1% su base nazionale per il computo dei voti delle coalizioni nella parte proporzionale.

Entrambe queste caratteristiche appaiono insieme rilevanti e problematiche: se la prima consente, come nella vigenza delle leggi elettorali del 1993, sebbene in misura minore, fenomeni di “proporzionalizzazione del maggioritario”<sup>15</sup>, la seconda fa sì che i voti delle liste sottosoglia che si situino tra l'1 e il 2,99% siano comunque utili anche nel riparto proporzionale dei seggi; tale scelta appare criticabile anche dal punto di vista degli elettori nell'ottica dei principi del voto libero, personale e diretto: infatti, il voto a queste liste appare una sorta di voto di “serie B”, sia perché diretto a liste che non conseguono una propria rappresentanza, sia perché destinato a favorire liste diverse, sia pure apparentate<sup>16</sup>: gli elettori delle liste in questione «finiscono dunque per delegare il proprio voto ad altri elettori»<sup>17</sup>. Rimane poi l'ulteriore differenza, rilevante sul piano dei principi costituzionali, data dal fatto che i voti delle liste tra l'1 e il 3% non coalizzate non hanno alcuna utilità ai fini della distribuzione dei seggi.

---

<sup>13</sup> Sul punto, in particolare, A. APOSTOLI, *Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni*, in *www.osservatorioaic.it*, 2017, n. 3, p. 10; F. SGRÒ, *Prime considerazioni*, cit., pp. 6-7.

<sup>14</sup> È il caso nelle elezioni del 2022 dei candidati della lista “Sud chiama Nord” eletti nei collegi uninominali del Messinese sia alla Camera che al Senato (la lista ha ottenuto lo 0,76% nella quota proporzionale).

<sup>15</sup> Cosicché, attraverso i collegi sono stati eletti non pochi parlamentari appartenenti a liste che non hanno superato la soglia di sbarramento nella parte proporzionale.

<sup>16</sup> M. LUCIANI, «*Rosatellum, nessun presupposto per bloccare la promulgazione*», in *Il Sole 24 ore*, 29 ottobre 2017.

<sup>17</sup> D. CASANOVA, M. PODETTA, L. SPADACINI, *Rosatellum bis*, cit., p. 7.

### 3. Segue: *i discutibili meccanismi di assegnazione dei seggi della quota proporzionale*

Nella parte proporzionale la previsione di listini bloccati corti<sup>18</sup>, pur apparentemente rispettoso delle indicazioni contenute nella sent. 1/2014 della Corte costituzionale, appare assai problematico sul piano dei principi costituzionali.

La l. 165/2017 prevede infatti meccanismi di assegnazione dei seggi “a cascata” a più livelli (tre alla Camera; due al Senato). Soprattutto con riferimento alla Camera, il modello di riparto dei seggi in più fasi, dal livello nazionale a quello circoscrizionale e quindi a livello di collegi plurinominali e i meccanismi di traslazione dei seggi, in particolare in caso di incapienza delle liste, danno luogo a una serie di problemi di non poco momento, ulteriormente aggravati con la riduzione del numero dei parlamentari<sup>19</sup>.

Tali complessi meccanismi evidenziano dubbi di compatibilità con il carattere personale e diretto del voto, nella misura in cui i metodi di calcolo in questione contribuiscono sì «a premiare la lista indicata dall’elettore» ma non promuovono in via esclusiva i candidati proposti nel loro collegio di appartenenza, «potendo i voti trasmigrare verso i candidati presentati dallo stesso partito in altri collegi o in altre circoscrizioni e persino verso i candidati di altri partiti della coalizione presentati in ambiti territoriali del tutto distanti dall’elettorato che ha espresso il voto»<sup>20</sup>. In altre parole, un modello del genere, da un lato, non consente agli elettori di prefigurare l’esito delle proprie scelte, dall’altro pone insuperabili problemi di rispetto tanto dell’andamento del voto nei collegi plurinominali, quanto della correlazione tra numero di seggi assegnati ai collegi stessi e parlamentari effettivamente eletti. Tutto ciò, come è stato esattamente osservato, «impedisce il corretto funzionamento della democrazia rappresentativa costruita dalla Costituzione, che, come è noto, si nutre del principio di responsabilità (o *accountability*), il quale richiede che l’elettore sappia chi elegge con il suo voto e l’eletto sappia a quale elettorato rispondere»<sup>21</sup>.

In tal modo, da un lato, in un sistema *top down* di assegnazione dei seggi, come quello fatto proprio dalla l. 165/2017, i collegi plurinominali, connotati da un numero assai basso di candidati, costituiscono l’ambito nel quale gli elettori esercitano il proprio

<sup>18</sup> La l. 165/2017 prevede che i collegi plurinominali eleggano da un minimo di 3 (al Senato 2) a un massimo 8 seggi; in ogni caso, le liste possono contenere da un minimo di 2 a un massimo di 4 candidati.

<sup>19</sup> Sul punto, sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, *Riduzione del numero dei parlamentari e geografia elettorale*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2020, n. 3, pp. 191 ss.

<sup>20</sup> F. SGRÒ, *Prime considerazioni*, cit., pp. 5-6. Cfr. anche S. SCAGLIARINI, L. TRUCCO, *La nuova legge elettorale alla prova dei fatti*, in *Rass. parl.*, 2018, p. 302 ss.

<sup>21</sup> D. CASANOVA, M. PODETTA, L. SPADACINI, *Rosatellum bis*, cit., p. 15.

diritto di voto ma nell'ambito di un sistema elettorale nel quale l'assegnazione dei seggi avviene a livelli superiori<sup>22</sup>.

La limitata quantità di candidati nei collegi plurinominali pone poi, come accennato, problemi ulteriori nel caso in cui una lista abbia diritto ad eleggere più seggi rispetto ai candidati disponibili.

Sul punto, la l. 165/2017 individua ben dieci ipotesi di *repêchage* che appaiono inevitabilmente problematiche, perché determinano, in prima battuta, l'elezione di candidati della stessa lista in altri collegi plurinominali, ovvero dei migliori perdenti nei collegi uninominali, con ciò alterando la logica della competizione maggioritaria. Ancora più discutibili, sul piano della conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, sono gli ulteriori criteri che consentono, in via subordinata, l'attribuzione del seggio a candidati non eletti di una diversa lista della stessa coalizione nello stesso collegio plurinominali ovvero negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione<sup>23</sup> o, infine, addirittura, a candidati di altre circoscrizioni o, infine, di altre liste<sup>24</sup>.

Anche per queste ragioni la legge consente ad uno stesso candidato di presentarsi in un collegio uninominale e fino a cinque collegi plurinominali: tale possibilità non solo consente ad un candidato uninominale "a rischio" di «avere comunque un sicuro "rifugio" nelle liste proporzionali»<sup>25</sup>, ma soprattutto massimizza le potenzialità di successo in un contesto nel quale anche per gli addetti ai lavori risulta non agevole sapere *ex ante* quali siano i collegi plurinominali nei quali sia altamente probabile l'elezione. Infine, le pluricandidature, oltre a costituire una scelta della legge elettorale assai discutibile in generale, da una parte contribuiscono all'esaurimento dei candidati nei collegi plurinominali e quindi al ricorso ai discutibili criteri di "ripescaggio" già

---

<sup>22</sup> D. CASANOVA, M. PODETTA, L. SPADACINI, *Rosatellum bis*, cit., p. 17.

<sup>23</sup> Come è stato esattamente osservato, «le liste bloccate previste, lungi dall'essere davvero corte in quanto presentate in collegi di dimensioni ridotta, sono in realtà lunghissime, essendo nella sostanza composte da tutti i candidati contraddistinti dallo stesso simbolo nei diversi collegi plurinominali (sparsi sull'intero territorio nazionale alla Camera e regionale per quanto concerne l'elezione del Senato)»: D. CASANOVA, M. PODETTA, L. SPADACINI, *Rosatellum bis*, cit., p. 18.

<sup>24</sup> F. SGRÒ, *Prime considerazioni*, cit., p. 5.

<sup>25</sup> In questo modo, «il "controllo" sugli eletti è assoluto. I vertici dei partiti potranno adottare tutte le più opportune strategie di distribuzione territoriale dei candidati»: Astrid, *Verso le elezioni politiche 2023: Rosatellum o nuova legge elettorale*, paper n. 84, in [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it), p. 13.

menzionati, dall'altra ridimensionano di fatto l'efficacia delle previsioni legislative a tutela dell'equilibrio di genere<sup>26</sup>.

#### 4. *La disciplina dell'elezione del Senato*

Il sistema di elezione del Senato appare, come accennato, assai simile a quello della Camera.

Il sistema di riparto dei seggi avviene però su base regionale, alla stregua di quanto previsto dall'art. 57, comma 1, Cost., anche se la l. 165/2017 abbandona una concezione "rigida" di tale disposizione costituzionale. Infatti essa estende anche al Senato le stesse soglie di sbarramento previste per la Camera, e riferite al livello nazionale, con un paio di aggiunte: ai fini del calcolo delle soglie per le coalizioni rilevano le liste che abbiano ottenuto in almeno una Regione il 20% dei voti validi anche nel caso in cui non ottengano l'1% a livello nazionale; ai fini del riparto dei seggi in ciascuna Regione, è prevista la possibilità per una lista di ottenere comunque seggi laddove superi nella Regione di riferimento il 20% dei voti validi<sup>27</sup>.

La l. 165/2017 per la prima volta nella storia della legislazione elettorale per il Senato prevede quindi, ai fini del riparto dei seggi, meccanismi operanti a livello nazionale.

La legittimità costituzionale di tali previsioni dipende innanzitutto dall'interpretazione della nozione di "base regionale": come è noto, parte rilevante della dottrina ritiene che essa precluda ogni forma di assegnazione dei seggi su base nazionale o comunque ultraregionale<sup>28</sup>. Anche se tale tesi non è pacifica, vi è però da chiedersi se, in punto di ragionevolezza (e non quindi in forza di un presunto limite derivante dall'art. 57, comma 1, Cost.), un meccanismo di riparto di seggi ancora su base integralmente regionale possa convivere con soglie di sbarramento nazionali che quindi precludono l'accesso a forze politiche ipoteticamente radicate sul territorio ma non egualmente a livello nazionale<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Sul punto, cfr. già, L. TAGLIERI, *Parità di genere e prima applicazione della legge n.165/2017. Le "quote rosa" e il percorso verso la parità di genere nel sistema elettorale*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 2018, n. 1, pp. 1 ss.

<sup>27</sup> Rilevano inoltre le soglie di sbarramento previste nella legge elettorale della Camera per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

<sup>28</sup> Sul punto, volendo, G. TARLI BARBIERI, *La legislazione elettorale nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pp. 45 ss.

<sup>29</sup> In senso contrario, si è tuttavia osservato che, in ossequio all'art. 57, comma 1, Cost., il legislatore è tenuto a dare rilievo alla dimensione regionale nell'articolazione delle circoscrizioni elettorali e, se

Il problema non può dirsi risolto con la richiamata previsione contenuta nell'art. 2, comma 7, lett. e), della legge che ammette comunque al riparto dei seggi in tutte le Regioni le liste che abbiano ottenuto in una Regione ben il 20% dei voti, ovvero una soglia così alta da risultare quasi un'ipotesi di scuola: infatti, sia nelle elezioni del 2018 che in quelle del 2022 tale percentuale è stata superata solo dai grandi partiti nazionali.

Un ultimo punto riguarda il problema dell'incapienza delle liste: anche in questo caso la l. 165/2017 ripropone, con alcune eccezioni, le stesse previsioni contenute per la Camera, salvo precisare, visto il più basso numero di seggi, che «nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato» (art. 2, comma 3).

La previsione anche per il Senato, all'interno di ciascuna Regione, dei meccanismi di *repêchage* di seggi non assegnati per incapienza di candidature nei collegi plurinominali ha dato luogo a una discutibile vicenda: nelle elezioni del 2018 a causa del numero limitato dei candidati nei collegi plurinominali, dell'ampio successo elettorale del Movimento 5 Stelle, dell'impossibilità di "slittamenti" tra circoscrizioni diverse al Senato, non è stata possibile la proclamazione di un senatore in Sicilia. In conseguenza di una controversa decisione della Giunta delle elezioni del Senato (prima) e dell'Assemblea (poi) il seggio spettante al Movimento 5 Stelle è stato assegnato in Umbria che quindi ha eletto otto seggi (e si noti, si tratta di una Regione che già beneficiava di un aumento della rappresentanza in forza del comma 3 dello stesso art. 57 Cost., nel testo precedente all'entrata in vigore della l. cost. 1/2020), mentre la Sicilia ha avuto un eletto in meno.

## 5. Conclusioni

Sono dunque evidenti i difetti della l. 165/2017, definita quella che «nell'arco della nostra storia repubblicana, ha offerto prova peggiore ai fini del buon funzionamento dell'istituto parlamentare e della stessa forma di governo»<sup>30</sup>.

---

ritiene, anche nell'attribuzione dei seggi; «tuttavia, una volta fatto ciò, credo che egli rimanga libero di prevedere requisiti e fasi anche a livello nazionale, specie in nome dell'esigenza [...] di non originare esiti troppo difforni quanto alla composizione dei due rami del Parlamento»: N. LUPO, *Verso un'auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla legge n. 165 del 2017, in rapporto alla Costituzione*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2017, n. 22, p. 20.

<sup>30</sup> E. CHELI, *Rosatellum o nuova legge elettorale?*, cit.

Per queste ragioni, già subito dopo le elezioni del 2018 è iniziato un dibattito sul possibile superamento di tale legge, esattamente come era avvenuto all'indomani delle riforme del 1993 e del 2005.

Da ultimo, la prospettiva di una nuova, ennesima riforma elettorale ha visto un'accelerazione con la presentazione nell'attuale legislatura della proposta di legge n. 2822.

Rinviando agli altri contributi nel presente volume, tale proposta non solo non risolve i problemi posti dalla l. 165/2017 ma sembra fare proprio un modello di sistema elettorale che somma i difetti delle tre leggi elettorali precedenti: della l. 270/2005 e dell'*italicum* con riferimento al premio di maggioranza, immaginato in un'aliquota fissa di seggi che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale appare connotata da una torsività comunque incostituzionale, per eccesso (dato il rischio che i seggi in capo alla lista o coalizione più votata si approssimino al 60% del totale) o per difetto (dato che, soprattutto nell'ipotesi del ballottaggio il premio potrebbe non consentire a chi lo ottiene di avere la maggioranza assoluta dei seggi); della l. 165/2017 laddove ripropone le discutibili previsioni relative alle soglie di sbarramento e il meccanismo di assegnazione "a cascata" dei seggi, che riproporrebbe tutti i problemi già evidenziati e ulteriormente aggravati dalla previsione del premio di maggioranza.

Se a questi problemi si aggiunge la previsione del premio di maggioranza nazionale al Senato e l'eventualità di esiti diversi nell'assegnazione dei seggi tra i due rami del Parlamento, la sensazione che emerge è quella di una riforma destinata, se non emendata nei suoi aspetti più qualificanti, a cadere, ancora una volta, sotto la scure della Corte costituzionale; un'ipotesi, questa, che già nel 2017 era stata definita giustamente, un «terzo schiaffo [...] che si ha davvero difficoltà a contemplare»<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> M. LUCIANI, Bis in idem: *la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2017, n. 1, p. 12.